

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 06/03/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 9 ottobre 2025, previo reclamo del 28 agosto 2025, la parte ricorrente lamenta il ritardo dello sblocco del proprio conto presso l'intermediario resistente dopo la comunicazione della rinuncia al pignoramento da parte del creditore e domanda il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli. La parte ricorrente precisa che il pignoramento è stato notificato il 23 maggio 2025 e che, a seguito del pagamento integrale del debito, già il 9 giugno 2025 il creditore ha comunicato la propria rinuncia con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato anche all'intermediario resistente. Nondimeno l'intermediario ha mantenuto il blocco del conto fino al 3 luglio 2025, provvedendo allo sblocco solo a seguito di apposita diffida con messaggio di posta elettronica certificata del 30 giugno 2026. Alla parte ricorrente è stato così impedito di disporre del proprio denaro per oltre un mese. La parte ricorrente lamenta altresì di aver sempre ricevuto risposte insufficienti dall'intermediario alle proprie plurime richieste di attestazione degli effetti del pignoramento del conto.

2. – Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente precisa di aver provveduto a rimuovere il vincolo sul conto una volta ricevuta comunicazione della rinuncia del creditore pignorante, dopo aver operato le opportune verifiche con i tempi tecnici necessari. Ogni reclamo di parte ricorrente è stato prontamente e adeguatamente riscontrato. La domanda risarcitoria non è supportata da alcuna documentazione probatoria. L'intermediario precisa di non aver provveduto a segnalazioni pregiudizievoli a carico della parte ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito precisati.

Deve anzitutto ritenersi l'ammissibilità del ricorso. In effetti, già in altri casi anche questo Collegio territoriale ha avuto modo di chiarire che le controversie relative al mancato o al ritardato svincolo di un conto corrente precedentemente pignorato riguardano condotte attive o omissive rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale e non modalità di esecuzione del pignoramento (cfr., ad es., Coll. Roma, dec. n. 3584 del 2025). Non si può pertanto dubitare della competenza dell'Arbitro in ordine a controversie come quella in esame.

Nel merito, dalla documentazione in atti risulta in maniera inequivocabile che, con messaggio di posta elettronica certificata del 9 giugno 2025, il creditore pignorante ha comunicato anche all'intermediario resistente la propria rinuncia al pignoramento del conto intestato alla parte ricorrente a seguito dell'intervenuto pagamento integrale del debito da parte della stessa. Risulta poi che l'intermediario ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente l'eliminazione dei vincoli apposti sul conto con messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2025, dopo aver ricevuto una comunicazione al riguardo dalla stessa parte ricorrente il 30 giugno 2025.

Ora, già in precedenza questo Collegio territoriale ha avuto modo di chiarire che il permanere del vincolo sul conto oltre la sopravvenuta estinzione del pignoramento configura un comportamento illegittimo dell'intermediario (cfr. sempre Coll. Roma, dec. n. 3584 del 2025). Anche nel caso in esame si può pertanto accertare una condotta illegittima dell'intermediario per non aver provveduto all'immediato svincolo del conto una volta ricevuta la comunicazione della rinuncia al pignoramento da parte del creditore. In effetti, dopo la comunicazione del 9 giugno 2025 di rinuncia al pignoramento, il conto è rimasto illegittimamente vincolato per più di tre settimane.

Anche la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata. Sempre nel precedente già indicato, infatti, a fronte di un ritardo di oltre un mese nello svincolo del conto dopo la cessazione del pignoramento, questo Collegio territoriale ha determinato in via equitativa un risarcimento di Euro 100,00 a favore della parte ricorrente. E ciò perché, in ragione del principio di naturale fecondità del denaro, l'illegittimità privazione della disponibilità di una somma di denaro ad opera dell'intermediario non può non

cagionare un danno al cliente (cfr. sempre Coll. Roma, dec. n. 3584 del 2025). Un analogo risarcimento di Euro 100,00 deve pertanto essere disposto anche nel caso in esame.

Non possono invece essere accolte le ulteriori domande di parte ricorrente.

Quanto infatti alla domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni negative in banche dati private, non risulta in realtà documentata in atti nessuna segnalazione a carico della parte ricorrente e anche l'intermediario resistente ha precisato di non averne disposta alcuna.

Quanto poi al mancato riscontro da parte dell'intermediario alla richiesta di una attestazione completa circa gli effetti del pignoramento, in atti è documentato il riscontro offerto alla richiesta di parte ricorrente del 28 luglio 2025. In effetti, con messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2025, l'intermediario ha fornito tutte le informazioni richieste.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per il ritardo nello sblocco del conto.

Per l'effetto, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 100,00, a titolo di risarcimento del danno, determinato in via equitativa. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE